

Allegato "A" al Rep. Gen. N. 46480/15614

STATUTO

FONDAZIONE COMUNITÀ NOVARESE ONLUS

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

" Fondazione Comunità Novarese ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Novara e il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative nel territorio della propria operatività.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Provincia di Novara quale risulta alla data del 1° gennaio 2016.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria,

assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita delle comunità del Novarese;

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire in beneficenza insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

La Fondazione può svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità eccezionalmente anche a favore di iniziative operanti sul territorio delle province confinanti con la provincia di Novara, come risulta alla data del 1° gennaio 2016, che siano all'interno dell'ambito territoriale della Regione Piemonte, a condizione che le stesse iniziative trovino l'approvazione e/o il sostegno economico anche delle fondazioni comunitarie operanti su tale territorio. E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni del fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, dai donanti espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può accettare donazioni da soggetti che pongano sui redditi derivanti dal patrimonio da questi donato vincoli di destinazione legati a specifiche volontà del donante, purchè conformi agli scopi ed alle finalità della Fondazione.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, anche mediante accantonamenti derivati da eventuale sua trasformazione.

Art. 4 - Entrate

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati dai donanti all'incremento del patrimonio;

- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- uno o due Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza

dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento e comunque entro trenta giorni.

Art. 7 - Vice Presidente

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Ciascun Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é composto da un numero di membri compreso tra undici e quindici, determinato al momento della nomina, di cui uno nominato dal Fondatore e i restanti dal Comitato di Nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Prefetto di Novara, o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento governativo

	anche eventualmente delegata per il territorio della Provin-	
	cia di Novara secondo la delimitazione territoriale risultan-	
	te alla data del 1° gennaio 2016, convoca il Comitato di No-	
	mina su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione uscente. Il Comitato di Nomina è composto dalle se-	
	guenti autorità territoriali di Novara (ovvero da soggetti	
	da esse designati):	
	· Il Prefetto della Provincia di Novara, o, nel caso di so-	
	pravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferi-	
	mento governativo anche eventualmente delegata per il terri-	
	torio della Provincia di Novara secondo la delimitazione ter-	
	ritoriale risultante alla data del 1° gennaio 2016;	
	· Il Presidente della Provincia di Novara, o nel caso di so-	
	pravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferi-	
	mento istituzionale anche eventualmente delegata per il ter-	
	ritorio della Provincia di Novara secondo la delimitazione	
	territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2016;	
	· Il Vescovo della Diocesi di Novara;	
	· Il Presidente della Camera di Commercio Industria e Arti-	
	gianato e Agricoltura della Provincia di Novara, o nel caso	
	di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di ri-	
	ferimento del sistema camerale per il territorio della Pro-	
	vincia di Novara secondo la delimitazione territoriale risul-	
	tante alla data del 1° gennaio 2016;	
	· Il Rettore della Università degli Studi del Piemonte Orien-	

tale

· Il Sindaco del Comune di Novara

· Il Presidente del Tribunale di Novara

· Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Novara, o nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità

di riferimento dell'ordine di categoria per il territorio

della Provincia di Novara secondo la delimitazione territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2016

· Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara, o nel caso di sopravvenuta deca-

denza dell'istituzione, l'autorità di riferimento dell'ordine di categoria per il territorio della Provincia di Novara

secondo la delimitazione territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2016

· Il Presidente del Consiglio notarile di Novara, o nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di ri-

ferimento dell'ordine di categoria per il territorio della Provincia di Novara secondo la delimitazione territoriale ri-

sultante alla data del 1° gennaio 2016

· Un rappresentante del fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, decorrenti dall'immissione nella carica, e sca-

dono con l'insediamento del nuovo consiglio.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica di uno o più membri del Consiglio per qualsiasi motivo, il Presidente de-

	ve darne comunicazione senza indugio al Comitato di Nomina	
	di cui al presente articolo, il quale entro tre mesi si riunirà per la nomina dei sostituti. Nel caso di cessazione o	
	decadenza dalla carica del Consigliere nominato dal Fondatore, il Presidente chiede allo stesso la nomina del sostituto.	
	I nuovi membri nominati dureranno in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di altre due volte consecutive.	
	Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.	
	Art.9 - Ineleggibilità, Decadenza e Esclusione	
	Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:	
	a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;	
	b) coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;	
	c) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività banca-	

	ria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in	
	materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di paga-	
	mento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi	
	per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del	
	codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;	
	alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un	
	delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede	
	pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica	
	ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione	
	per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delit-	
	to non colposo;	
	d) coloro che abbiano subito applicazione, su richiesta, di	
	una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del	
	reato;	
	e) i membri del Parlamento italiano e europeo, i consiglieri	
	regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comuna-	
	li, i componenti delle giunte regionali, provinciali e comu-	
	nali, gli amministratori di altri enti locali territoriali e	
	di loro consorzi;	
	f) coloro che ricoprono cariche negli organi dei partiti po-	
	litici. Per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al-	
	le lettere e), e f), le stesse limitazioni valgono per chi	
	abbia cessato tali cariche nei due anni precedenti alla nomi-	
	na come Consigliere della Fondazione. Decadono dalla carica	
	coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleg-	

	gibilità sopravvenuta. I membri del Consiglio di Amministra-	
	zione decadono inoltre dalla carica dopo tre assenze consec-	
	tive alle adunanze del Consiglio non giustificate con motiva-	
	zioni ritenute valide dal Presidente.	
	Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:	
	· il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamen-	
	ti emanati;	
	· l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o	
	all'immagine della Fondazione.	
	L'esclusione e la decadenza sono deliberate a maggioranza as-	
	soluta del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del	
	Presidente.	
	Art. 10 - Poteri	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione e inoltre di:	
	a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presi-	
	denti e istituire eventualmente il Comitato Esecutivo;	
	b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di al-	
	tri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio	
	di Amministrazione;	
	c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottopo-	
	sti dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o da almeno tre	
	Consiglieri;	
	d) deliberare eventuali modifiche dello statuto;	
	e) deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione	

del patrimonio;

f) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di ogni esercizio;

g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;

h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

j) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi eventuali atti di alienazione patrimoniale;

k) approvare eventuali regolamenti interni;

l) nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone durata, compiti e l'eventuale compenso;

m) conferire deleghe su materie particolari;

n) deliberare in merito alla sussistenza delle cause di esclusione dei membri del Consiglio.

Art. 11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

ne o del Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco

degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consi-

glieri ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno dodici

giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lette-

ra, o telefax, o messaggio di posta elettronica da recapita-

re al domicilio degli interessati. In caso d'urgenza, è am-

messa la convocazione mediante telegramma, o telefax o posta

elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque

giorni prima della data dell'adunanza. Le adunanze del Consi-

glio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-

conferenza o videoconferenza.

Le adunanze in audio o video conferenza possono svolgersi an-

che in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle se-

guenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei re-

lativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'a-

dunanza ed il Segretario dell'adunanza che provvederanno al-

la formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-

tazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove sarà presente il Presidente e il segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento dell'ente sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri del Consiglio, sentito il fondatore.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da 5 membri.

È costituito dal Presidente, dal Vicepresidente o dai Vicepresidenti, dal membro designato dal fondatore e da uno o due membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Al Comitato Esecutivo competono su delega e sotto il control-

lo del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della adunanza, con le stesse modalità previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori é composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara, o nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di

	riferimento dell'ordine di categoria per il territorio della	
	Provincia di Novara secondo la delimitazione territoriale ri-	
	sultante alla data del 1° gennaio 2016. Due membri effettivi	
	e i due membri supplenti sono nominati dal Comitato di Nomi-	
	na di cui al precedente art. 8. Un membro effettivo è nomina-	
	to dal fondatore. Il Collegio è presieduto da un Presidente	
	nominato dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8.	
	Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione	
	della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e del-	
	lo statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità.	
	I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecu-	
	tivo.	
	Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e scade	
	con l'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori. I suoi	
	componenti possono essere riconfermati, per non più di altre	
	due volte consecutive. Decade dalla carica il Revisore che	
	non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni conse-	
	cutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza dalla	
	carica è dichiarata dal Collegio.	
	Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso	
	delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Art. 14 - Libri verbali	
	I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazio-	

ne e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appo-

siti registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presi-

dente e dal Segretario dell'adunanza.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori devono

essere trascritti su apposito registro.

Art.15 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 di-

cembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono esse-

re approvati entro il mese di aprile; qualora dovessero pre-

sentarsi eccezionali e giustificate necessità, il termine

potrà essere prorogato, comunque non oltre il centoottantesi-

mo giorno dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 16 - Destinazione degli Utili

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati

per la realizzazione delle attività istituzionali della Fon-

dazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di

distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di ge-

stione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la de-

stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o

siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, sta-

tuto o per regolamento, facciano parte della medesima ed uni-

taria struttura.

Art. 17 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante sul territorio della Provincia di Novara, o nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, sul territorio della Provincia di Novara secondo la delimitazione territoriale risultante alla data del 1° gennaio 2016, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive emanande in materia ONLUS.

Art. 19 Norma transitoria

Le disposizioni di modifica degli articoli 8 (Consiglio di Amministrazione), 9 (Ineleggibilità, Decadenza e Esclusione), e 13 (Collegio dei Revisori) si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte delle Autorità di vigilanza, non dovendosi tenere conto dei precedenti mandati.

All'originale sottoscritto:

CESARE PONTI

EMANUELE CAROSELLI NOTAIO